

Comune di CAGGIANO
(Provincia di Salerno)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(I.U.C.)

TESTO IN VIGORE DAL 01/01/2014

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/08/2014)

P R E M E S S A

A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (I.U.C.). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

In particolare la I.U.C. è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

CAPITOLO I

DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Determinazione delle tariffe e aliquote dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)
- Art. 3 – Dichiarazioni
- Art. 4 – Funzionario responsabile
- Art. 5 – Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 determina la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) istituita dal comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, concernente le disposizioni relative all'imposta municipale propria (IMU), al tributo sui servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI).

Art. 2
Determinazione delle tariffe e aliquote dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

1. Il Consiglio Comunale approva entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
 - a. le tariffe della TARI, in conformità al Piano Finanziario del servizio della gestione rifiuti;
 - b. le aliquote e detrazioni TASI, in conformità con i servizi e i costi indivisibili individuati;
 - c. le aliquote e detrazioni IMU.

Art. 3
Dichiarazioni

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla I.U.C. entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettate al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nella dichiarazione delle unità immobiliari, devono essere indicati obbligatoriamente i dati catastali, il numero civico e il numero interno se esistente.
3. Ai fini della dichiarazione della TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento solidi urbani (TARSU) ai sensi del Decreto Legislativo n.507/1993.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 4
Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, può richiedere dati e notizie a uffici pubblici e disporre l'accesso a locali od aree assoggettabili al tributo, mediante personale autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

CAPITOLO II

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

INDICE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Soggetto passivo
- Art. 3 – Oggetto d'imposta
- Art. 4 – Gettito I.M.U. dei fabbricati del gruppo "D"
- Art. 5 – Definizione di fabbricati ed aree
- Art. 6 – Determinazione della base imponibile
- Art. 7 – Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili
- Art. 8 – Soggetto attivo
- Art. 9 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

TITOLO II **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

- Art. 10 -Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 11 – Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 12 – Abitazione principale e pertinenze
- Art. 13 – Esenzioni ed agevolazioni

TITOLO III **DENUNCE – ACCERTAMENTO - CONTROLLI**

- Art. 14 – Denunce
- Art. 15 – Versamenti
- Art. 16 – Compensazioni
- Art. 17 – Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 18 – Attività di controllo
- Art. 19 – Rimborsi
- Art. 20 – Contenzioso
- Art. 21 – Riscossione coattiva
- Art. 22 – Arrotondamenti
- Art. 23 – Funzionario responsabile

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 24 – Norme di rinvio

ALLEGATI

TABELLA 1 - Calcolo della base imponibile: I MOLTIPLICATORI

TABELLA 2 - Coefficienti per il calcolo della base imponibile dei fabbricati del gruppo "D".

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e s.m.i. e l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.204, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e i criteri applicativi a decorrere dall'anno 2012.
2. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
3. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n.147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal 1° gennaio 2014.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 2

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta unica comunale, per la componente IMU, è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 3

Oggetto d'imposta

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento, tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Caggiano, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti.
2. Presupposto della I.U.C.-IMU è, pertanto, il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale
3. Sono altresì esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 e s.m.i..

Art. 4

Gettito IMU dei fabbricati del gruppo "D"

1. Il gettito della I.U.C.-IMU derivante dai fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard nella misura dello 0,76 per cento, è versata a favore dello Stato.
2. Il Comune può aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota indicata al precedente comma,

prevedendo un'entrata a proprio favore.

Art. 5 **Definizione di fabbricati ed aree**

1. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo, costituito dal possesso di immobili a titolo di proprietà piena o altro diritto reale, si rinvia all'art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove gli immobili sono così definiti:
 - a. **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;
 - b. **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del C.C.. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - c. **terreno agricolo**: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all'articolo 2135 del C.C..

Art. 6 **Determinazione della base imponibile**

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile si ottiene quale prodotto fra rendita catastale rivalutata nella misura del 5% ed il moltiplicatore stabilito all'art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011, riportato nella tabella 1 allegata al presente regolamento.
3. Per i fabbricati del gruppo "D" non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale, riportati nella tabella 2 allegata al presente regolamento.
4. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il valore di riferimento delle aree edificabili è stabilito con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o, comunque, entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni. Il valore delle aree edificabili deve essere proposto alla Giunta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Art. 7

Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili

1. Stante che la base imponibile dell'area fabbricabile è determinata ai sensi del comma 4 del precedente articolo 6, il valore venale è quello risultante da atto pubblico o perizia giurata e, comunque, in misura non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale .
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune determina periodicamente e per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
4. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 6, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L.223/2006.
5. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
6. Si conferma l'assunzione della base imponibile calcolata sull'area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.
7. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.
8. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile IMU ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato e la volumetria complessiva del fabbricato.

Art. 8

Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di Caggiano per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 504/92, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune.
2. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati al precedente articolo 2, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 9

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed hanno efficacia dal 1° gennaio.

TITOLO II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 10

Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta alla metà per i seguenti fabbricati:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Art. 11

Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 1, lett. b. del precedente articolo 10, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.
2. In particolare l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
4. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate:
 - a. immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
 6. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal comma precedente.

7. La dichiarazione sostitutiva, avendo una portata esaustiva, sostituisce sia l'attestazione comunale sia la perizia tecnica ma, in quest' ultima ipotesi, il comune impositore potrà verificare la veridicità del contenuto della stessa.
8. Qualora la dichiarazione risulti mendace il dichiarante decade dal beneficio con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 12

Abitazione principale e pertinenze

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011.
2. L'abitazione principale assoggetta alla I.U.C.-IMU, è costituita dal fabbricato iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, in categoria A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. Sono assimilate all'abitazione principali le seguenti unità immobiliari:
 - a. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b. le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
4. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all'IMU, sono previste le seguenti agevolazioni:
 - a. *aliquota specifica per abitazione principale*, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale;
 - b. *detrazione d'imposta*, nella misura stabilita dalla normativa di riferimento, applicabile all'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della

quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

6. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
7. L'aliquota prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
8. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

Art. 13 **Esenzioni ed agevolazioni**

1. Sono applicabili alla I.U.C.-IMU le esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30-11-1992, n. 504, ad esclusione della fattispecie indicata alla lett. g., per il periodo dell'anno in cui si verificano le specifiche condizioni.
2. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile ed in particolare destinate:
 - a. alla protezione delle piante;
 - b. alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - c. alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - d. all'allevamento e al ricovero degli animali;
 - e. all'agriturismo;
 - f. ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiori a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
 - g. alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
 - h. ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
 - i. alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
 - j. all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
3. Non deve essere versata l'imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
4. Sono altresì esenti gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali, per il periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.
5. Ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 4-12-1997, n. 460, è disposta l'esenzione per la quota di competenza del Comune, per gli immobili per i quali la proprietà o altro diritto reale di godimento è in capo a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
6. In applicazione dell'art. 7 del D. lgs. 504/1992 ed essendo il Comune di Caggiano incluso nell'apposito elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9,

che classifica i Comuni montani e parzialmente montani, i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'IMU.

TITOLO III **DENUNCE – ACCERTAMENTO - CONTROLLI**

Art. 14 **Denunce**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
4. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.

Art. 15 **Versamenti**

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Caggiano, corrispondente a _____, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
4. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

Art. 16 **Compensazioni**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta.

Art. 17 **Differimento dei termini per i versamenti**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo solamente in favore del Comune in caso di gravi calamità naturali.

Art. 18
Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.
2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. I maggiori proventi, conseguenti il recupero di evasione, consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili. Una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.
4. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00.

Art. 19
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
3. Sulla somme da rimborsare sono calcolati gli interessi legali su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 12,00.

Art. 20
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.

Art. 21
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata direttamente dal Comune di Caggiano mediante l'utilizzo dell'ingiunzione disciplinata dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituente il titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Con delibera di Consiglio Comunale la riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97.
3. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:
 - a. 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
 - b. 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
 - c. 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

Pertanto, le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente.

4. Non si procede alla riscossione coattiva per somme inferiori ad euro 12,00, comprensive di sanzioni amministrative e interessi. Tale previsione agevolativa non è applicabile nel caso in cui il credito tributario emerga da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento.

Art. 22 **Arrotondamenti**

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero, per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 23 **Funzionario responsabile**

1. Il Comune nomina il funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), avendo riguardo ad individuare il responsabile della componente relativa all'imposta municipale propria (I.M.U.).
2. Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 24 **Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011 e s.m.i.; dall'art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012, così come convertito con Legge 44/2012; dalle norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

ALLEGATI

TABELLA 1 CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI =
RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% x MOLTIPLICATORE

CATEGORIE CATASTALI	Moltiplicatore IMU
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici -);	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni)	65
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80

TABELLA 2

COEFFICIENTI DA APPLICARE AI FABBRICATI GRUPPO "D" NON ISCRITTI IN CATASTO

per l'anno 2014 = 1,01	
per l'anno 2013 = 1,02	per l'anno 2012 = 1,04
per l'anno 2011 = 1,08	per l'anno 2010 = 1,10
per l'anno 2009 = 1,11	per l'anno 2008 = 1,15
per l'anno 2007 = 1,19	per l'anno 2006 = 1,22
per l'anno 2005 = 1,26	per l'anno 2004 = 1,33
per l'anno 2003 = 1,38	per l'anno 2002 = 1,43
per l'anno 2001 = 1,46	per l'anno 2000 = 1,51
per l'anno 1999 = 1,53	per l'anno 1998 = 1,55
per l'anno 1997 = 1,59	per l'anno 1996 = 1,64
per l'anno 1995 = 1,69	per l'anno 1994 = 1,74
per l'anno 1993 = 1,78	per l'anno 1992 = 1,80
per l'anno 1991 = 1,83	per l'anno 1990 = 1,92
per l'anno 1989 = 2,01	per l'anno 1988 = 2,09
per l'anno 1987 = 2,27	per l'anno 1986 = 2,44
per l'anno 1985 = 2,62	per l'anno 1984 = 2,79
per l'anno 1983 = 2,96	per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,14

CAPITOLO III

TRIBUTO PER LA COPERTURA DEI COSTI SUL SERVIZIO RIFIUTI (TARI)

INDICE

TITOLO I **NORME GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Soggetto attivo
- Art. 3 – Soggetto passivo
- Art. 4 – Presupposto oggettivo
- Art. 5 – Definizione di locali imponibili
- Art. 6 – Locali esclusi dalla tassazione
- Art. 7 – Definizione di aree imponibili
- Art. 8 – Aree escluse dalla tassazione
- Art. 9 – Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali
- Art. 10 – Vincolo di solidarietà

TITOLO II **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI**

- Art. 11 – Composizione della tariffa e copertura dei costi
- Art. 12 – Commisurazione della tariffa
- Art. 13 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 14 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 15 – Determinazione della superficie imponibile
- Art. 16 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche
- Art. 17 – Tributo per le istituzioni scolastiche
- Art. 18 – Tributo provinciale
- Art. 19 – Piano Finanziario

TITOLO III **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA**

- Art. 20 – Utenze domestiche
- Art. 21 – Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 22 – Utenze non domestiche
- Art. 23 – Classificazione delle utenze non domestiche

TITOLO IV **AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

- Art. 24 – Criteri per le riduzioni
- Art. 25 – Casi di riduzione ed agevolazione

Art. 26 – Casi di esenzione

Art. 27 – Mancato svolgimento del servizio

TITOLO V
DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 28 – Tributo giornaliero

Art. 29 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

TITOLO VI
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 30 – Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

Art. 31 – Termini per il pagamento del tributo

Art. 32 – Versamento del tributo

Art. 33 – Rimborsi ed arrotondamenti

Art. 34 – Importi minimi ed altre disposizioni

Art. 35 – Funzionario responsabile

TITOLO VII
ACCERTAMENTI – SANZIONI - CONTENZIOSO

Art. 36 – Accertamenti

Art. 37 – Sanzioni

Art. 38 – Contenzioso

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE

Art. 39 - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I **NORME GENERALI**

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, comma 639 e successivi della Legge n. 147/2013 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rubricato "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a. definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b. classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c. esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

Art. 2

Soggetto attivo

1. Il Comune di Caggiano è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

Art. 3

Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta da coloro che detengono o possiedono locali o aree, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento della TARI, dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli possessori o detentori.
4. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi delle tasse relative all'esercizio di competenza.

Art. 4

Presupposto oggettivo

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività libero professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Art. 5
Definizione di locali imponibili

1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tutti i suoi lati, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili.
2. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere.

Art. 6
Locali esclusi dalla tassazione

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove normalmente si producono rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.
2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:
 - a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
 - d. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva;
 - e. i fabbricati rurali destinati all'attività di cui all'art. 2135 c.c..

Art. 7
Definizione di aree imponibili

1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, tutte le aree scoperte operative di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Le aree suddette sono assoggettate alla medesima tariffa applicata al fabbricato di cui costituiscono pertinenza.

Art. 8
Aree escluse dalla tassazione

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 1 dell'articolo 6, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.

Art. 9
Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

1. I locali e le aree in cui si producono normalmente rifiuti speciali, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITA'	% abbattim.
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	20%
autoriparatori, elettrauti	30%
gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi	15%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	40%
metalmecanici e fabbri	15%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche,	20%
tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%
cantieri navali	20%
marmisti e lapidei	30%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia.
4. In assenza di richiesta da parte del produttore del rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

Art. 10
Vincolo di solidarietà

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 5 e 7, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

TITOLO II
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 11

Composizione della tariffa e copertura dei costi

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
3. Ai sensi del comma 659 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, la copertura dei predetti costi può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.
4. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
5. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

Art. 12

Commisurazione della tariffa

1. Il tributo sui rifiuti e sui servizi è corrisposto sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.

Art. 13

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, mentre la quota variabile è determinata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta per uno specifico coefficiente di adattamento.
2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenza, opportunamente corretta con specifici coefficienti.

Art. 14

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Art. 15
Determinazione della superficie imponibile

1. Nelle more della completa attuazione delle procedure previste dall'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente al completamento delle anzidette procedure, la superficie imponibile sarà pari all'80% della superficie catastale.
3. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
4. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., la tassa è altresì calcolata a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.
5. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, la superficie imponibile è quella calpestabile, intendendo come tale, la superficie misurata sul filo interno dei muri.
6. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

Art. 16
Aree di pertinenza di utenze non domestiche

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici ove viene svolta l'attività da parte del soggetto passivo o comunque ove vengono prodotti rifiuti in quanto aree operative.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 17
Tributo per le istituzioni scolastiche

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Il costo relativo al servizio di raccolta e smaltimento delle istituzioni scolastiche non coperto dal contributo di cui al comma 1, deve essere posto a carico del bilancio comunale.

Art. 18
Tributo provinciale

1. Alla tassa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

Art. 19
Piano finanziario

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, con riferimento alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 158/1999.
2. Sulla base del piano finanziario, sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

TITOLO III
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 20
Utenze domestiche

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc.
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, il numero dei componenti del nucleo familiare viene fissato in un solo componente.
4. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
 - a. il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
 - b. il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo.

Art. 21
Classificazione delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate in cinque categorie sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare, l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con cinque componenti sia i nuclei con più di cinque componenti.

Art. 22
Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 23
Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.
2. La classificazione che si assume è quella prevista dal D.P.R. n. 158/99, con possibilità di integrarla e/o modificarla sulla scorta di specifici monitoraggi eseguiti dal gestore del servizio.

TITOLO IV
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 24
Criteri per le riduzioni

1. Le riduzioni tariffarie, sulla quota dei costi variabili, sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. All'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - b. Al compostaggio in proprio della frazione umida del rifiuto degli immobili extra urbano, urbano e centro storico;
 - c. all'occupazione di fabbricati rurali ad uso abitativo.

Art. 25
Casi di riduzione ed agevolazione

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata:
 - a. del 25 per cento per le utenze che provvedono in proprio al compostaggio della frazione umida del rifiuto per gli immobili extra urbano;
 - b. del 15 per cento per le utenze che provvedono in proprio al compostaggio della frazione umida del rifiuto per gli immobili nel centro urbano;
 - c. del 15 per cento per le utenze che provvedono in proprio al compostaggio della frazione umida del rifiuto per gli immobili nel centro storico;
 - d. del 30 per cento per le utenze domestiche in cui i componenti del nucleo familiare siano tutti residenti all'estero;
 - e. del 30 per cento per le utenze domestiche utilizzate da unico occupante;
 - f. del 30 per cento per le utenze domestiche adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo;
 - g. del 40 per cento per le unità tenute a disposizione e che non siano abitate;
 - h. del 20 per cento per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - i. per le superfici in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, sono applicati gli abbattimenti indicati al precedente articolo 9.
2. Le riduzioni di cui sopra, da applicarsi soltanto sulla quota dei costi variabili, saranno concesse esclusivamente a domanda degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, a partire dall'anno in cui viene presentata la richiesta.
3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, le abitazioni situate nel perimetro extra urbano provvedono in proprio al compostaggio/smaltimento della frazione umida dei rifiuti. Nel caso per tali abitazioni si intenta comunque conferire la frazione umida gli interessati devono presentare apposita domanda al Comune.
4. Le riduzioni di cui alle lettere e. ed f. del comma 1, sono cumulabili con le riduzioni già previste alle lettere precedenti del medesimo comma.
5. Nel caso di cumulo tra le varie riduzioni ed agevolazioni previste dal presente articolo, la percentuale massima di riduzione comunque non potrà essere superiore al 50 per cento della quota variabile;

Art. 26
Casi di esenzione

1. Nel rispetto dei criteri dettati dalla Legge n. 147/2013, vengono introdotte le seguenti esenzioni:
 - a. esenzione per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli sub-affittati;
 - b. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.
2. L'elenco di tutti coloro che faranno richiesta di tale esenzione verrà pubblicato ed affisso all'albo pretorio del Comune.
3. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, presentando al competente ufficio apposita istanza. L'esenzione verrà applicata dal mese successivo alla presentazione dell'istanza. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni.
4. Le esenzioni di cui al presente articolo possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa fino ad un ammontare pari al 7% del totale dei proventi della tassa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo oppure è possibile porle a carico dei restanti utenti.
5. Al fine di favorire lo sviluppo demografico, a far data dal 1 gennaio 2014, le giovani coppie che contrarranno matrimonio e fisseranno la propria residenza nel comune di Caggiano sono esentate, per l'anno di celebrazione e per quello successivo, dal pagamento della TARI per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del nuovo nucleo familiare, previa presentazione della relativa denuncia.
6. Potranno beneficiare della esenzione prevista dal 5^a comma del presente articolo, solo le giovani coppie che abbiano un reddito pari od inferiore ad €. 25.000= ed un immobile pari o inferiore a mq. 100.

Art. 27
Mancato svolgimento del servizio

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

TITOLO V
DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 28
Tributo giornaliero

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e maggiorando il risultato del 50%.
5. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la T.O.S.A.P..
6. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.

Art. 29
Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

TITOLO VI
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 30
Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

1. I soggetti di cui all'articolo 3, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro 30 giorni dalla data in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti e sui servizi, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 31
Termini per il pagamento del tributo

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:
 - 1° rata "acconto" entro il 31 marzo;
 - 2° rata "acconto" entro il 30 giugno;
 - 3° rata "acconto" entro il 30 settembre;
 - 4° rata "saldo/conguaglio" entro il 31 dicembre.
2. E' possibile pagare l'intero importo in unica soluzione entro il mese di giugno.
3. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 32
Versamento del tributo

1. Il tributo è versato interamente al Comune, unitamente al tributo provinciale.
2. Per la riscossione del tributo provinciale il Comune trattiene il compenso previsto dal richiamato articolo 19 del D.Lgs. n. 504/92.

Art. 33
Rimborsi ed arrotondamenti

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006.
2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge 296/2006.

Art. 34
Importi minimi ed altre disposizioni

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è pari ad euro 12,00.
2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge 296/2006, in quanto compatibili.

Art. 35
Funzionario responsabile

3. Il Comune nomina il funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), avendo riguardo ad individuare il responsabile della componente relativa alla tassa rifiuti (TARI).
4. Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

TITOLO VII
ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 36
Accertamenti

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 37
Sanzioni

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste al comma 695 e successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Art. 38
Contenzioso

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE

Art. 39
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARI) si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al precedente prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

CAPITOLO IV

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

INDICE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Soggetto attivo
- Art. 3 – Oggetto d'imposta
- Art. 4 – Soggetto passivo
- Art. 5 – Casi particolari
- Art. 6 – Base imponibile
- Art. 7 – Decorrenza del tributo
- Art. 8 – Tributo a carico dell'occupante
- Art. 9 – Determinazione delle aliquote

TITOLO II **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

- Art. 10 – Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 11 – Detrazione e riduzioni

TITOLO III **DENUNCE - ACCERTAMENTO - CONTROLLI**

- Art. 12 – Denunce
- Art. 13 – Versamenti
- Art. 14 – Compensazioni
- Art. 15 – Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 16 – Attività di controllo
- Art. 17 – Rimborsi
- Art. 18 – Contenzioso
- Art. 19 – Riscossione coattiva
- Art. 20 – Arrotondamenti

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 21 – Norme di rinvio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della I.U.C. per la componente attinente al tributo sui servizi indivisibili (TASI), nel Comune di Caggiano, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia, unitamente alle disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 2

Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di Caggiano per gli immobili soggetti alla TASI, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune.
2. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3

Oggetto d'imposta

1. Sono assoggettati alla TASI tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Caggiano, con esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente.
2. Presupposto della I.U.C.-TASI è, pertanto, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
3. Sono escluse le aree pertinenziali o accessorie a locali imponibili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 4

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo della TASI è chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati ed aree scoperte, comprese quelle edificabili, a qualsiasi uso adibite.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In tal caso ogni possessore ed ogni detentore esegue il versamento della TASI in proporzione alla propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area.
3. Nel caso in cui l'immobile sia occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
4. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto, in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale.
5. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5
Casi particolari

1. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6
Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/ 2011 e rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare il tributo dovuto.
2. Pertanto, per la determinazione della base imponibile TASI, viene fatto rinvio al regolamento per la determinazione della componente IMU.
3. Le agevolazioni previste nel regolamento per l'applicazione della I.U.C.-IMU non sono applicabili alla I.U.C.-TASI se non espressamente indicate nel presente regolamento.

Art. 7
Decorrenza del tributo

1. L'ammontare del tributo dovuto viene determinato in proporzione ai mesi in cui si verificano i presupposti dello stesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
2. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

Art. 8
Tributo a carico dell'occupante

1. L'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, dell'ammontare complessivo del tributo, calcolato applicando la specifica aliquota prevista per l'immobile detenuto.
2. La parte compresa fra il 90 ed il 70 per cento del tributo dovuto resta a carico del titolare del diritto reale dell'immobile.

Art. 9
Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed hanno efficacia dal 1° gennaio. Con la medesima delibera può essere approvato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologia e destinazione

degli immobili.

2. La misura delle aliquote va deliberata avendo riguardo al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
3. Nella delibera di approvazione delle aliquote il Consiglio Comunale determina la percentuale del tributo dovuto dall'occupante e consequenzialmente la parte restante a carico del titolare del diritto reale dell'immobile.
4. Il Consiglio comunale, con la stessa delibera di approvazione delle aliquote, individua i servizi indivisibili che il tributo provvede a coprire, specificando in maniera dettagliata la loro natura ed il loro ammontare.

TITOLO II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 10

Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta alla metà per i seguenti fabbricati:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 non sono cumulabili.
3. Per le caratteristiche di inagibilità e inabitabilità si rinvia al regolamento per l'applicazione della componente IMU.

Art. 11

Detrazioni e riduzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni ai sensi del comma 731 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 nei seguenti casi:
 - a. abitazione principale e pertinenze della stessa.

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono comprese nell'abitazione principale anche:

 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio;
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - unità immobiliare in cui siano presenti portatori di handicap. Per tale fattispecie si applica una riduzione del 50%, della tassa dovuta, per redditi familiari fino a 26.000 euro e 25% per redditi da 26.000 ad un massimo di 36.000.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
 - b. Per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore.
 - c. Per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni ai sensi del comma 679 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 nei seguenti casi:
 - a. abitazione con unico occupante;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c. locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dal tributo, fino a concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1 oppure eventuali ulteriori riduzioni o detrazioni per le fattispecie di cui al comma 2, restando nella facoltà del Consiglio Comunale prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere riduzioni, detrazioni o esenzioni.
4. Al fine di favorire lo sviluppo demografico, a far data dal 1 gennaio 2014, le giovani coppie che contrarranno matrimonio e fisseranno la propria residenza nel comune di Caggiano sono esentate, per l'anno di celebrazione e per quello successivo, dal pagamento della TASI per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del nuovo nucleo familiare, previa presentazione della relativa denuncia e nel limite massimo di €. 150,00.

TITOLO III
DENUNCE - ACCERTAMENTO - CONTROLLI

Art. 12
Denunce

1. I soggetti passivi titolari di diritti reali devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica. Vengono fatte salve le dichiarazioni ai fini IMU che riportano le indicazioni rilevanti ai fini TASI.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.

Art. 13
Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in n. 2 rate di pari importo, aventi le seguenti scadenze:
 - 1° rata al 16 giugno;
 - 2° rata al 16 dicembre.Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Caggiano, corrispondente a _____, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
4. Per il calcolo del tributo si considerano i mesi di possesso, calcolando i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso per almeno 15 giorni. In particolare il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà.

Art. 14
Compensazioni

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta;

Art. 15
Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo solamente in favore del Comune, quando si verificano:
 - a. gravi calamità naturali.

Art. 16
Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

Art. 17
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
3. Sulla somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili,
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 12,00.

Art. 18
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

Art. 19
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata direttamente dal Comune di Caggiano mediante l'utilizzo dell'ingiunzione disciplinata dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituente il titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Con delibera di Consiglio Comunale la riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.
3. Non si procede alla riscossione coattiva per somme inferiori ad euro 12,00.

Art. 20
Arrotondamenti

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 629 e ss. della Legge n. 147/2013, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.